



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 383 del 13/05/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 aprile 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

41) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MARANO EQUO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CIGNITTI FABIO FINO AL 23/02/2027 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA FIGC, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 248 LND DEL 24/02/2022
(Gara: NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA – MARANO EQUO del 20/02/2022 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell'8/04/2022

La società Marano Equo ha impugnato con reclamo ritualmente inviato la sanzione della inibizione di cinque anni con preclusione a carico del dirigente Cignitti Fabio.

Assume la reclamante che il gesto di stizza del proprio dirigente in funzione di massaggiatore era consistito nel lanciare da ragguardevole distanza una borraccia semipiena in direzione del direttore di gara che era stato colpito anche perché stava annotando l'espulsione comminata per proteste nei confronti dello stesso Cignitti e non si era avveduto del lancio.

Sostiene che le conseguenze del colpo furono lievi, tanto che l'Arbitro sembrava in condizioni di riprendere la gara e non mostrava lesioni visibili, ma dopo un consulto con i propri superiori, avvenuto per telefono, aveva deciso di non riprendere la gara.

Il fatto che non avesse lesioni serie è confermato dalla circostanza che, recatosi al Pronto Soccorso di Subiaco era stato dimesso ed invitato a tornare il giorno successivo e poi era stato visitato a Tivoli ma le eventuali alterazioni del setto nasale derivavano da un intervento di rinoplastica subito da pochi giorni. Insisteva quindi per la congrua riduzione della sanzione impugnata ritenuta assolutamente abnorme.

La Corte disponeva la convocazione del direttore di gara che confermava integralmente tutto quanto riportato nel referto.

In effetti, a seguito dell'infortunio di un calciatore della reclamante derivato da un fallo subito da un avversario, sanzionato con un ammonizione per gioco scorretto, il Cignitti era stato autorizzato ad entrare sul terreno di gioco ma, invece di limitarsi a soccorrere il calciatore infortunato, aveva iniziato ad inveire contro l'Arbitro che dapprima lo aveva ammonito e poi, a seguito di ulteriori insulti, era stato costretto ad espellerlo.

A quel punto il Cignitti lo aveva dapprima spintonato e poi gli aveva scagliato contro una borraccia piena d'acqua che lo aveva attinto sul naso.

L'Arbitro ha precisato di aver subito un fortissimo dolore e di aver accusato uno sbandamento e quasi uno svenimento, di essere stato soccorso ed accompagnato negli spogliatoi dove veniva raggiunto dai Carabinieri presenti alla gara che lo consigliavano a recarsi presso il Pronto Soccorso del vicino nosocomio di Subiaco.

Qui giunto, dopo aver espletato le formalità di riconsegna dei documenti, era stato visitato ma, in assenza dello specialista otorino nei giorni festivi anche nel collegato presidio di primo livello di Tivoli, era stato invitato a tornare il giorno successivo.

Recatosi nuovamente a Subiaco il giorno successivo era stato accompagnato in ambulanza a Tivoli dove era stato visitato dallo specialista che aveva assegnato la prognosi riportata nel certificato di pronto soccorso a seguito della constatata frattura delle ossa nasali in soggetto già sottoposto ad intervento di rinoseptoplastica.

La prognosi di 30 giorni salvo complicazioni è quindi conseguente ad una approfondita analisi dello specialista del nosocomio tiburtino e non è certo invenzione del direttore di gara che ha subito gravi conseguenze fisiche da un gesto sconsiderato e che non può trovare alcuna giustificazione. È un fatto che il Cignitti ha scagliato la borraccia semipiena ad altezza d'uomo dirigendola verso la testa del direttore di gara e quindi ha ben messo nel conto che il suo gesto poteva provocare conseguenze gravissime, essendo noto a chiunque che la testa è il punto più delicato e sensibile ai colpi.

La sanzione della inibizione di cinque anni è quindi congrua e, per adeguare la sanzione a precedenti analoghi con prognosi così lunghe di guarigione, può essere rivisitata solo la preclusione che, in effetti, viene comminata in presenza di comportamenti reiterati, violenti e seguiti dall'assenza di qualsiasi resipiscenza del reo, addebiti che non possono essere sollevati al Cignitti.

Va quindi rideterminata l'entità della sanzione, eliminando solo la preclusione al tesseramento e permanenza nei ranghi federali, confermando altresì l'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17.02.2014.

Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alla sanzione della perdita della gara, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..

Di accogliere altresì parzialmente il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del dirigente Cignitti Fabio nell'inibizione fino al 23/02/2027.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 maggio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, GIOVANNI GRAUSO, LIVIO ZACCAGNINI

69) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PANTANELLO ANAGNI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SAVONE FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 355 LND DEL 28/04/2022

(Gara: PANTANELLO ANAGNI – ARNARA del 24/04/2022 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 370 del 6/05/2022

La società Pantanello Anagni ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del comitato regionale Lazio con la quale è stata irrogata la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara al calciatore Savone Francesco.

Assume la reclamante che i fatti addebitati al calciatore non si connotano quali atti violenti e nemmeno concretamente minacciosi ed evidenzia come la fase svoltasi nel parcheggio dell'impianto sportivo si è svolta alla presenza delle forze dell'ordine e quindi il comportamento del calciatore non poteva essere interpretato come intimidatorio.

Il calciatore sanzionato veniva ascoltato, come da richiesta, dalla Corte ed in quella sede ribadiva la propria versione dei fatti, riportata nel reclamo, e l'assoluta assenza di qualsiasi intendimento minaccioso o violento sia nei confronti degli avversari che del direttore di gara.

Il reclamo è parzialmente fondato. In effetti dalla lettura del referto di gara si evince che il calciatore Savone ha messo in atto delle condotte sicuramente non regolamentari in due fasi distinte, la prima svoltasi sul terreno di gioco, dove si fronteggiava in modo minaccioso ma non violento con i componenti della panchina avversaria e la seconda nel parcheggio dove si avvicinava al direttore di gara per farlo recedere dal riportare nel referto l'espulsione comminata a suo carico.

In entrambi le circostanze non ha però messo in atto comportamenti violenti e nella seconda non vi era alcun intento minaccioso, ma piuttosto suadente ed allusivo, anche per la costante e ravvicinata presenza delle forze dell'ordine.

Ne consegue che la sanzione irrogata può essere ridimensionata nella misura prevista nel dispositivo.

Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Savone Francesco a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 13 maggio 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli